

# MUTUO TRIS

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

#### Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto Arca Assicurazioni garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dalle garanzie prescelte dal Contraente al momento della conclusione del contratto.

#### Art. 2 - Decorrenza del contratto e pagamento del premio

Il contratto si perfeziona con il pagamento del premio previsto entro la data di decorrenza del contratto stesso. Salvo che sia diversamente convenuto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto purché sia stato pagato il relativo premio. In caso contrario l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio. Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Il premio annuo è interamente dovuto dal Contraente anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

#### Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che Arca Assicurazioni non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile). Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, Arca Assicurazioni può recedere dal contratto e, in caso di sinistro, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile).

#### Art. 4 - Inadempimento degli obblighi

L'inadempimento in tutto o in parte degli obblighi di cui sopra può comportare in caso di dolo la perdita del diritto all'indennità o, diversamente, una riduzione della stessa ai sensi degli art. 1915 del Codice Civile.

#### Art. 5 - Rinnovo del contratto

In caso di contratto a tacito rinnovo, in mancanza di disdetta data dal Contraente o da Arca Assicurazioni all'altra parte mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, quest'ultimo si intenderà rinnovato per una durata pari ad un anno.

#### Art. 6 - Adeguamento del premio

In caso di contratto a tacito rinnovo, Arca Assicurazioni, qualora intenda rinnovare il contratto con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente pattuite, si impegna a comunicare direttamente al Contraente l'ammontare del nuovo premio almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate da Arca Assicurazioni qualora il Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, non dichiarasse di rifiutare il nuovo premio.

#### Art. 7 - Pagamento del premio con addebito sul conto corrente

Il versamento del premio può essere effettuato mediante addebito sul conto corrente, previa autorizzazione di addebito rilasciata e sottoscritta dal Contraente al momento della stipulazione del contratto. L'eventuale estinzione del conto corrente, o la revoca dell'autorizzazione di addebito, deve essere comunicata ad Arca Assicurazioni entro i 30 giorni successivi, comunicando altresì le nuove coordinate bancarie per l'attivazione della procedura RID per il pagamento delle successive rate in scadenza.

#### Art. 8 - Estensione territoriale

L'assicurazione inerente i rischi della Sezione I - Incendio vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino. L'assicurazione inerente i rischi della Sezione II - Responsabilità Civile e Sezione III - Infortuni, vale per il mondo intero.

#### Art. 9 - Variazione o cessazione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta ad Arca Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio entro i 30 giorni successivi. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Arca Assicurazioni possono comportare la perdita

totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

Nel caso di diminuzione del rischio Arca Assicurazioni è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile). Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la sottoscrizione del contratto. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della cessazione del rischio sono dovuti per intero.

#### Art. 10 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### Art. 11 - Registrazione delle comunicazioni

Al fine di agevolare le comunicazioni tra Arca Assicurazioni ed il Contraente, si conviene che quest'ultimo possa trasmettere telefonicamente ad Arca Assicurazioni eventuali informazioni e richieste di modifica del contratto, nonché l'avviso di sinistro. Il Contraente si impegna a far seguire nel più breve tempo possibile la notizia, data in via telefonica, da un documento scritto che ne riproduca il contenuto. Il Contraente consente ad Arca Assicurazioni la registrazione delle telefonate di cui sopra.

#### Art. 12 - Riservatezza dei dati

Arca Assicurazioni si impegna a conservare la riservatezza su tutti i dati relativi ai Contraenti e/o Assicurati di cui venga in possesso con il presente contratto e a non divulgare le informazioni così raccolte. Arca Vita si impegna a utilizzare i dati personali raccolti e registrati riguardanti i Contraenti e/o Assicurati esclusivamente in termini compatibili con la legge. Si impegna inoltre a trattare tali dati in modo lecito e secondo correttezza, ai sensi dell'Art. 11 comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Arca Vita si impegna, altresì, ai sensi dell'Art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a custodire e controllare i dati personali raccolti in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

#### Art. 13 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Arca Assicurazioni.

#### Art. 14 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.

#### Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

### SEZIONE I - INCENDIO

#### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Arca Assicurazioni indennizza, nei limiti dei massimali previsti e dedotta una franchigia di € 500,00 per sinistro, i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di:

- 1) incendio, inteso come combustione con fiamma fuori di appropriato focolare, compresi il surriscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che derivano da tale combustione;
- 2) fulmine ed elettricità atmosferica;
- 3) esplosione, intesa come sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica;
- 4) implosione, intesa come repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna;
- 5) scoppio, inteso come repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuta a esplosione;
- 6) caduta di aeromobili, veicoli spaziali, oggetti orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti;
- 7) urto di veicoli stradali, non appartenenti o in uso al Contraente/Assicurato o alle persone di cui deve rispondere;

- 8) bang sonico causato da aeromobile che supera il muro del suono;  
9) guasti cagionati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, dell'Assicurato o di chi per lui allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

Arca Assicurazioni indennizza inoltre le spese di demolizione e sgombero (e di trasporto al più vicino scarico) dei residui del sinistro cagionato da uno dei rischi assicurati fino alla concorrenza del 15% (quindici per cento) dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza.

#### **Art. 2 - Estensioni di garanzia**

Le presenti estensioni di garanzia sono operanti esclusivamente per le unità immobiliari costruite o in fase di manutenzione ordinaria.

Arca Assicurazioni indennizza, nei limiti dei massimali previsti e dedotta la franchigia indicata in polizza, i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di:

- 1) eventi atmosferici, intendendo per tali: uragani, bufere, tempeste, neviccate, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, i cui effetti siano riscontrabili su una pluralità di enti. I danni che si verificano all'interno dell'unità immobiliare e i danni al contenuto della stessa sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a ogni altra apertura protetta anche da solo vetro. Non sono tuttavia risarcibili i danni provocati da detti eventi atmosferici a cose all'aperto o a fabbricati aperti su uno o più lati e sprovvisti e/o incompleti dei serramenti;
- 2) fumo, fuoriuscita a cagione di guasto improvviso verificatosi negli impianti di produzione e di somministrazione del calore, purché tali impianti siano collegati ad appropriati camini mediante adeguate condutture;
- 3) eventi socio politici, quali scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

La Società risarcisce i danni cagionati da scioperanti o persone che prendano parte attiva a tumulti e sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, danneggiamenti dolosi.

Sono compresi i danni cagionati dall'intervento delle Forze dell'ordine a seguito di tali eventi.

Arca Assicurazioni si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti di un massimale di € 100.000,00, di quanto lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni materiali diretti cagionati a cose di terzi conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza (ricorso terzi).

#### **Art. 3 - Beni assicurati**

L'assicurazione è prestata nella forma "a valore intero" per i beni sottoelencati:

- 1) l'unità immobiliare di proprietà dell'Assicurato, costituita da locali adibiti a civile abitazione, anche con eventuale ufficio o studio professionale purché intercomunicanti, e che può consistere in una porzione del fabbricato oppure nell'intero fabbricato;
- 2) sono compresi fissi, infissi, opere di fondazione o interrate nonché pertinenze e dipendenze comunque costruite quali: box, cantine, centrale termica, recinzioni inclusi cancelli, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti;
- 3) sono compresi tutti gli impianti fissi di riscaldamento, di climatizzazione, idrici, igienici, elettrici, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti di ricezione audiotelevisivi, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione;
- 4) sono pure compresi rivestimenti murali fissi, moquette, tinteggiatura, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico e tende da sole stabilmente ancorate al fabbricato;
- 5) qualora si assicuri una sola porzione di un fabbricato in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune;
- 6) nelle unità immobiliari in fase di costruzione o manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori, sono compresi i materiali a piè d'opera.

L'assicurazione è invece prestata nella forma "a primo rischio assoluto" per i seguenti beni:

- 7) l'insieme dei beni mobili destinato ad uso domestico o personale contenuto nell'unità immobiliare. Sono esclusi attrezzi e merci destinati ad uso professionale ed in ogni caso i veicoli a motore. Sono indennizzabili, sempre dedotte le relative franchigie: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato, gioielli e preziosi (oggetti d'oro, di platino o montati in detti metalli, pietre preziose, perle, raccolte e collezioni) per un importo complessivo pari alla metà della somma assicurata. Il denaro è compreso fino alla cifra massima di € 500,00; la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito non è indennizzabile.

#### **Art. 4 - Condizioni di assicurabilità**

Il fabbricato deve possedere strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiale incombustibile. Solai e armature del tetto possono invece essere costruiti con materiali diversi. Il Contraente/Assicurato dichiara inoltre che il

fabbricato, identificato in polizza, o la parte dello stesso nonché i relativi impianti e pertinenze sono in buone condizioni di stabilità e manutenzione.

Sono ammesse anche unità immobiliari in fase di costruzione o di manutenzione straordinaria purché in possesso dei requisiti sopra descritti.

#### **Art. 5 - Esclusioni**

Anche se verificatisi in relazione ai rischi assicurati, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) causati da guasti o rotture di tubazioni mobili che collegano l'impianto idrico con apparecchi elettrodomestici;
- b) causati da guasti o rotture provocati da gelo;
- c) causati da guasti o rotture di condutture completamente interrate;
- d) causati da trabocchi o rigurgiti di tubature di scarico e di fognature;
- e) da imbrattamento dei muri conseguenti a eventi socio politici, quali scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio;
- f) verificatisi in occasione di guerra, guerra civile, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di governi o autorità;
- g) determinati od occasionati da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) determinati od occasionati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiate, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine;
- i) causati da usura, corrosione o difetti dei materiali;
- l) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o di loro familiari conviventi;
- m) subiti dall'unità immobiliare se i danni stessi sono originati da industrie, cinematografi, supermercati o depositi situati all'interno dello stesso fabbricato.

#### **Art. 6 - Assicurazione parziale (art. 1907 Codice Civile) e deroga alla regola proporzionale**

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo dell'unità immobiliare (intendendosi per tale la spesa per l'integrale costruzione a nuovo escluso il valore dell'area) eccede il valore indicato in polizza dall'Assicurato, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Ferma restando l'operatività dell'art. 10 delle norme in caso di sinistro - (limite massimo dell'indennizzo) - e a parziale deroga di quanto sopra esposto, si conviene che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora il valore dell'immobile ecceda la somma assicurata in misura non superiore al 20%. Se tale limite risultasse oltrepassato la regola proporzionale si applicherà per la sola eccedenza.

Limitatamente ai beni indicati al comma 7) del precedente art. 3, l'assicurazione è invece prestata nella forma a primo rischio assoluto.

## **SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE**

### **Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

Arca Assicurazioni si obbliga, nei limiti del massimale previsto e dedotta una franchigia di € 250,00, a tenere indenne l'Assicurato e i componenti il suo nucleo familiare di quanto gli stessi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni (per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose) involontariamente cagionati a terzi.

### **Art. 2 - Rischi esclusi**

Sono esclusi i danni:

- a) causati durante l'esercizio di ogni tipo di attività professionale;
- b) derivanti da furto, perdita o danneggiamento a cose o beni che le persone assicurate abbiano in consegna o custodia o detengano a qualsiasi titolo;
- c) causati dalla circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore e di aeromobili, nonché da impiego di mezzi di navigazione a motore ed in ogni caso di lunghezza superiore a 6,5 metri;
- d) derivanti dall'esercizio della caccia;
- e) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di animali;
- f) derivanti dalla proprietà di unità immobiliari diverse da quella di residenza dell'Assicurato;
- g) conseguenti a lavori di costruzione, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria nelle unità immobiliari di proprietà dell'Assicurato stesso o dei suoi familiari o da loro abitati;
- h) causati dall'impiego di energia nucleare e da contaminazione per radioattività, da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, nonché dell'ambiente;
- i) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga;
- l) da impiego di veicoli a motore, macchinari, impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata e che comunque non abbia compiuto i sedici anni;
- m) derivanti dall'uso o dalla detenzione di armi da fuoco;

n) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l'asbesto.

Non sono considerati terzi:

- a) i familiari conviventi ed in ogni caso il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché le persone che risiedono stabilmente con lo stesso;
- b) i partecipanti a qualsiasi titolo o funzione a gare, competizioni e manifestazioni sportive anche non agonistiche svolte sotto l'egida delle competenti federazioni.

#### **Art. 3 - Pluralità di Assicurati**

Il massimale stabilito in polizza per sinistro resta ad ogni effetto unico anche nel caso di corresponsabilità di più soggetti assicurati con il medesimo contratto.

### **SEZIONE III – INFORTUNI**

#### **Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione è valida per gli infortuni subiti dall'Assicurato durante ogni attività professionale ed extraprofessionale, ivi compresi il disbrigo di attività familiari e domestiche, i passatempo e la pratica di hobbies, che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

#### **Art. 2 - Rischi compresi**

Sono compresi nella garanzia prestata anche:

- 1) l'asfissia non di origine morbosa;
- 2) l'annegamento;
- 3) i colpi di sole e di calore;
- 4) l'assideramento o il congelamento;
- 5) gli infortuni subiti in stato o a causa di maleore o di incoscienza;
- 6) gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze;
- 7) le affezioni conseguenti a morsi di animali, punture di insetti o aracnidi, con esclusione della malaria;
- 8) la folgorazione;
- 9) le lesioni determinate da sforzi traumatici escluso l'infarto e l'ernia;
- 10) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o atti terroristici a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

#### **Art. 3 - Rischi esclusi**

Sono esclusi gli infortuni direttamente conseguenti a:

- a) partecipazione, anche come passeggero, a corse e gare motoristiche e relative prove di allenamento, salvo prove di regolarità pura;
- b) guida di veicoli per i quali è prevista la patente D o superiore;
- c) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della relativa abilitazione;
- d) esercizio e pratica di hockey, atletica pesante, lotta, arti marziali, rugby, football americano, alpinismo dal 3° grado in poi, speleologia, salto dal trampolino con sci e idrosci, immersione con autorespiratore, bob, skeleton, sport aerei in genere;
- e) pratica di ogni attività sportiva svolta sotto l'egida delle competenti federazioni;
- f) abuso di alcolici o di psicofarmaci, nonché uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- g) delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvi i casi di legittima difesa;
- h) guerre, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi carattere di calamità naturale;
- i) esposizioni a forme di radioattività artificiale.
- l) uso o detenzione di armi da fuoco.

Sono inoltre esclusi gli infortuni subiti da persone affette da alcolismo, tossicodipendenza oppure dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoici, sindrome di immunodeficienza acquisita.

#### **Art. 4 - Condizioni di assicurabilità**

L'assicurazione vale per le persone che, al momento di sottoscrizione del contratto, non hanno ancora compiuto i 75 anni di età. L'assicurazione può essere estesa solo ai componenti il nucleo familiare dell'Assicurato, sempre che siano nominativamente indicati in polizza. La somma assicurata indicata in polizza è interamente disponibile per ognuno degli Assicurati singolarmente considerati, qualunque ne sia il numero.

#### **Art. 5 - Garanzia per il caso di Invalidità Permanente**

Si intende per invalidità permanente la perdita o la diminuzione definitiva della capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. L'accertamento del grado di invalidità permanente è effettuato in base all'art. 1 della legge sugli infortuni del lavoro n.1124 del 30/06/65 INAIL e successive modifiche.

In caso di invalidità permanente Arca Assicurazioni corrisponde una indennità, indicata in polizza, calcolata in base al grado di invalidità permanente accertata superiore od uguale al 50%.

La prestazione può cumularsi con analoghe prestazioni previste da altre garanzie in corso con Arca Assicurazioni o con altra compagnia assicurativa al momento del sinistro.

#### **Art. 6 - Criteri di determinazione dell'Invalidità Permanente**

La perdita totale ed irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; nel caso in cui vi sia una minorazione delle funzionalità, le percentuali previste vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, la valutazione viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100% di invalidità. In caso di constatato mancinismo, le percentuali per l'accertamento della invalidità permanente riferite all'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e viceversa. Le percentuali previste sono diminuite quando la perdita anatomica o la riduzione funzionale di un organo o di un arto avvenga su invalidità precedentemente riconosciute.

#### **Art. 7 - Condizioni di indennizzabilità**

Arca Assicurazioni corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Inoltre, nei casi di preesistente mutilazione, difetto fisico, o patologia, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. La liquidazione è effettuata a guarigione avvenuta e dopo gli accertamenti del caso.

#### **Art. 8 - Garanzia per il caso di morte**

In caso di morte, previo accertamento delle cause del decesso, Arca Assicurazioni corrisponde la somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi. L'indennizzo per il caso di morte è dovuto anche se la morte stessa si verifica successivamente alla scadenza dell'assicurazione, purché entro un anno dalla data dell'infortunio indennizzabile ai sensi della polizza. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Arca Assicurazioni corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per la garanzia morte, ove questa sia superiore. La prestazione può cumularsi con analoghe prestazioni previste da altre garanzie in corso con Arca Assicurazioni o con altra compagnia assicurativa al momento del sinistro.

### **NORME IN CASO DI SINISTRO**

#### **Art. 1 - Obblighi dell'Assicurato**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato o i beneficiari dell'indennizzo in caso di morte dell'Assicurato devono:

- a) darne avviso ad Arca Assicurazioni immediatamente tramite il numero verde 800-48.43.43 facendo poi seguito entro 3 giorni con la denuncia su apposito modulo "richiesta di indennizzo";
- b) in caso di sinistro che riguardi la sezione II – RESPONSABILITA' CIVILE, la denuncia dovrà contenere ogni elemento che possa consentire lo svolgimento delle necessarie indagini ed accertamenti (chiara descrizione del fatto, nominativo del danneggiato, testimoni, autorità intervenute); dovrà poi essere immediatamente comunicata ad Arca Assicurazioni Spa ogni richiesta di risarcimento o atto giudiziale proveniente dal/i danneggiato/i;
- c) in caso di sinistro che riguardi la sezione III -INFORTUNI, l'Assicurato deve presentare idonea documentazione medica e consentire la visita dei medici di Arca Assicurazioni collaborando allo svolgimento delle indagini e degli accertamenti che ritengano necessari;
- d) in caso di sinistro che riguardi le sezioni I - INCENDIO

- fare denuncia entro 24 ore all'Autorità giudiziaria o di polizia circostanziando il fatto e indicando anche approssimativamente l'importo del danno subito; copia di tale denuncia va poi trasmessa ad Arca Assicurazioni unitamente a una distinta particolareggiata delle cose distrutte, sottratte o danneggiate con l'indicazione del loro valore;
- fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste anche se danneggiate. Le relative spese sono a carico di Arca Assicurazioni ai sensi e nella misura dell'art. 1914 del Codice Civile;
- conservare le tracce, i residui e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta autorizzazione del perito;
- fornire per quanto possibile dimostrazione sia nei confronti di Arca Assicurazioni che dei periti della qualità, quantità e valore dei beni preesistenti al momento del sinistro e provare i danni diretti e le perdite subite tenendo a disposizione i relativi documenti, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Arca Assicurazioni e i periti ritenessero necessari anche presso terzi.

#### **Art. 2 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### Art. 3 - Ispezione delle cose assicurate

Arca Assicurazioni ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### Art. 4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### Art. 5 - Altre assicurazioni

Il Contraente/l'Assicurato è tenuto a segnalare, in caso di sinistro, l'esistenza di altre polizze che coprono il medesimo rischio.

## NORME AGGIUNTIVE VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER LA SEZIONE I - INCENDIO

### Art. 6 - Criteri per la determinazione del danno

Il danno viene determinato come segue:

a) per le unità immobiliari:

tenuto conto del valore di ricostruzione a nuovo che l'immobile aveva al momento del sinistro, per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle danneggiate;

b) per il contenuto dell'unità immobiliare:

si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti.

### Art. 7 - Raccolte e collezioni

Qualora venga asportata o danneggiata parzialmente una raccolta o collezione, la Società risarcirà soltanto il valore di singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione stessa.

### Art. 8 - Mandato dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno può avere luogo mediante accordo diretto tra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda e l'altra vi consenta, mediante periti nominati rispettivamente da Arca Assicurazioni e dal Contraente. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

1) accertare per quanto possibile circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1;

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;

4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, restando in ogni caso praticabile ogni eccezione riguardo l'indennizzabilità.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e del Contraente in parti uguali. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere.

Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

### Art. 9 - Limite massimo dell'indennizzo

Ad eccezione delle somme dovute a norma dell'art. 1914 codice civile (obbligo salvataggio per il rimborso delle spese volte a limitare i danni), Arca Assicurazioni non potrà essere tenuta a pagare per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa, somma maggiore di quella assicurata.

### Art. 10 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se per le medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve, in caso di sinistro, metterne a conoscenza tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare avviso della coesistenza di più assicurazioni per il medesimo rischio, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

## NORME AGGIUNTIVE VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER LA SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE

### Art. 11 - Gestione delle vertenze

Arca Assicurazioni assume a nome dell'Assicurato, se e fino a quando ne è interessata, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra,

legali o tecnici. Ha altresì facoltà di procedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Arca Assicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

## NORME AGGIUNTIVE VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER LA SEZIONE III - INFORTUNI

### Art. 12 - Deferimento di controversie ad un Collegio Medico

Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di valutazione previsti dagli artt. 6 e 7, possono essere demandate per accordo scritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio medico risiede nel comune sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

### Art. 13 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 cod. civ. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

## DEFINIZIONI

**ANIMALI DOMESTICI:** animali comunemente allevati dall'uomo. Sono escluse le specie animali che prevalentemente in natura vivono allo stato brado e, in ogni caso, gli animali utilizzati per attività finalizzate alla produzione di reddito.

**ASSICURATO:** chi è tutelato e garantito dalla polizza assicurativa.

**CONTRAENTE:** chi firma la polizza assicurativa e ne assume i relativi obblighi.

**COSE:** gli oggetti materiali e gli animali.

**DEGRADO:** svalutazione del bene o di sue parti o pertinenze dovuto a vetustà.

**FRANCHIGIA:** importo del danno che rimane sempre a carico dell'Assicurato.

**FABBRICATO:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti idrici, igienici sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione. Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le dipendenze e pertinenze separate.

**IMMOBILE:** unità immobiliare.

**UNITA' IMMOBILIARE:** il fabbricato o la porzione dello stesso interamente adibito a civile abitazione anche con ufficio o studio professionale purché intercomunicanti. Sono comprese pertinenze e dipendenze.

**UNITA' IMMOBILIARE COSTRUITA:** l'unità immobiliare provvista del certificato di agibilità.

**INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**INFORTUNIO:** evento riferibile a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

**MASSIMALE:** importo massimo che Arca Assicurazioni è tenuta a pagare in relazione alla garanzia colpita, per ogni annualità assicurativa.

**NUCLEO FAMILIARE:** il capofamiglia, il coniuge o il convivente more uxorio ed i figli fino all'età di 26 anni (compresi quelli in affidamento temporaneo o preadottivo) come risultanti dallo stato di famiglia.

**POLIZZA:** contratto di assicurazione che regola i rapporti tra Arca Assicurazioni ed il Contraente/Assicurato.

**PREMIO:** importo che il Contraente paga alla Società alle scadenze previste per rendere valida ed efficace la polizza assicurativa.

**PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:** forma di assicurazione che prevede in caso di sinistro il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati senza applicazione della regola proporzionale.

**REGOLA PROPORZIONALE:** criterio secondo il quale la Società riduce proporzionalmente l'importo da liquidare in caso di sinistro nel caso in cui il valore del bene assicurato dichiarato in polizza sia inferiore a quello reale nel momento del sinistro stesso (art. 1907 del Codice Civile).

**RISCHIO:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.

**SCOPERTO:** percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

**SINISTRO:** qualsiasi avvenimento stabilito dal contratto per il quale la Società è tenuta a pagare una somma di denaro.

**SOCIETÀ:** Arca Assicurazioni S.p.A., impresa assicuratrice.

**VALORE INTERO:** forma di assicurazione che prevede in caso di sinistro la verifica della corrispondenza tra il valore effettivo del bene e quello dichiarato in polizza; qualora quest'ultimo risultasse inferiore, verrà applicata la regola proporzionale.

**MANUTENZIONE ORDINARIA:** interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti. Tali interventi non richiedono denunce agli uffici competenti.

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA:** le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle unità immobiliari, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti, sempre che non ne alterino i volumi e le superfici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Tali interventi comportano una denuncia agli uffici competenti.

**MATERIALI A PIE' D'OPERA:** l'insieme di tutti i materiali, compresi i relativi imballaggi, destinati ad essere installati nell'unità immobiliare in fase di costruzione o manutenzione straordinaria e temporaneamente depositati nell'ambito del cantiere.

## MODALITA' DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI

### SERVIZIO SINISTRI

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

**Modalità di contatto:**

per telefono: dall'Italia **Numero Verde 800 – 484343**  
dall'estero: +39.045.8181941  
dalle 8.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì e dalle 9.00 alle 13.00 il sabato

per fax: Servizio Sinistri 045.8182397

per telegramma indirizzato a :  
ARCA ASSICURAZIONI S.p.A. – Servizio Sinistri – Via San Marco 48 – 37138 VERONA

In ogni caso comunicare con precisione:

- Nome e Cognome
- Numero del Contratto
- Recapito telefonico dove il Servizio Sinistri potrà richiamare
- Gli altri elementi indicati nel modulo di richiesta di indennizzo.

### SERVIZIO CLIENTI

Da contattare per assistenza post – vendita e informazioni sul contratto.

**Modalità di contatto:**

per telefono: dall'Italia **Numero Verde 800 – 849089**  
dall'estero: +39.045.8181940  
dalle 8.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì e dalle 9.00 alle 13.00 il sabato

per fax: Servizio Clienti 045.8182391

**MODULO DI RICHIESTA DI INDENNIZZO**

N° CONTRATTO
N° SINISTRO (riservato alla Società)

**RACCOMANDATA**  
 ARCA ASSICURAZIONI S.P.A.  
 Servizio Sinistri  
 Via San Marco 48 - 37138 VERONA

**DATI DELL' ASSICURATO**

Cognome e Nome

Residenza

Tel. Professione

Reperibilità: giorni dalle ore alle ore

**DESCRIZIONE DELL'EVENTO**

Località in cui è avvenuto il sinistro

Data Ora Autorità intervenute

Descrizione dell'evento

Danni riportati (allegare elenco delle cose danneggiate o rubate)

Eventuali altre Assicurazioni: Compagnia

Agenzia

**SOLO PER RESPONSABILITA' CIVILE**

Cognome e Nome della persona danneggiata

Domicilio Tel.

**PRESENZA TESTIMONI**

Cognome e Nome

Indirizzo Tel.

Cognome e Nome

Indirizzo Tel.

**CONTO CORRENTE sul quale Arca Assicurazioni può effettuare il pagamento dell'indennizzo:**

C/C n. intestato a

Banca ABI CAB

Firma del Contraente/Assicurato Data

# MUTUO TRIS

## NOTA INFORMATIVA

Ed. 11/04

“MUTUO TRIS” è un prodotto di Arca Assicurazioni S.p.A.

Arca Assicurazioni S.p.A. ha la sua Sede Legale e Direzione in Via San Marco, 48 – 37138 Verona, ed è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento ISVAP n.330 dell’11 settembre 1996, G.U. 18/09/1996.

La presente Nota Informativa viene consegnata da Arca Assicurazioni a tutti coloro che intendono stipulare il contratto “MUTUO TRIS”, al fine di illustrarne le caratteristiche ed in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n.175/95, in attuazione della direttiva comunitaria n. 92/49/CEE. Vi invitiamo pertanto a leggere con attenzione tutte le indicazioni della presente Nota Informativa e delle relative Condizioni di Assicurazione.

“MUTUO TRIS” vi garantisce contro i rischi coperti dalle garanzie scelte al momento della sottoscrizione del contratto.

Di seguito vengono descritte tutte le garanzie acquistabili con il prodotto “MUTUO TRIS”.

### SEZIONE I DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: INCENDIO

La garanzia **Incendio** indennizza, nei limiti dei massimali previsti e dedotta la franchigia indicata nelle condizioni generali di assicurazione, i danni subiti dall’unità immobiliare indicata in polizza in conseguenza di incendio, fulmine, scoppio ed esplosione.

*Esempio: un fulmine provoca accidentalmente un incendio che danneggia l’unità immobiliare. Arca Assicurazioni rimborsa il valore per la ricostruzione **a nuovo** delle parti dell’unità immobiliare danneggiate.*

Può essere assicurata sia l’unità immobiliare di proprietà dell’Assicurato costituita da locali adibiti a civile abitazione, sia l’eventuale ufficio o studio professionale **purché intercomunicante**; può consistere in una porzione del fabbricato oppure nell’intero fabbricato.

#### Estensioni di garanzia

**Tali estensioni di garanzia sono operanti esclusivamente per le unità immobiliari costruite o in fase di manutenzione ordinaria.**

La garanzia **Incendio** indennizza inoltre, nei limiti dei massimali previsti e dedotta la franchigia indicata in polizza, i danni subiti dall’unità immobiliare indicata in polizza in conseguenza di eventi atmosferici, fumo, eventi sociopolitici e ricorso terzi (massimale fisso pari ad euro 100.000,00).

La garanzia indennizza altresì i danni al contenuto dell’unità immobiliare assicurata. Il contenuto è l’insieme dei beni per uso domestico o personale che si trovano nell’unità immobiliare, come ad esempio mobili ed elettrodomestici.

Il denaro è compreso fino alla cifra massima di € 500,00. I valori ed i preziosi (ad es. tappeti, pellicce, quadri, ecc.) sono indennizzabili per un importo complessivo pari alla metà della somma assicurata, sempre nei limiti dei massimali previsti e dedotta la franchigia.

*Esempio: una scintilla provoca l’incendio di una tenda, o di un elettrodomestico. Arca Assicurazioni rimborsa le spese sostenute per sostituire gli oggetti danneggiati con nuovi oggetti di pari valore.*

Per il contenuto, l’assicurazione è prestata “**a primo rischio assoluto**”, ossia la Compagnia indennizza in base all’effettivo danno subito, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati al momento del sinistro e senza applicazione della regola proporzionale, fino al massimo della somma indicata in polizza.

#### Regola Proporzionale

Per ottenere un risarcimento completo contro i danni da incendio è importante definire correttamente il valore di assicurazione dell’unità immobiliare. Non assicurare l’unità immobiliare per il suo reale valore significa correre il rischio di un risarcimento parziale. In questo caso infatti Arca Assicurazioni applicherà la Regola Proporzionale, così come previsto dal Codice Civile, fatta salva una tolleranza del 20%.

*Esempio di unità immobiliare **correttamente assicurata**: se il valore dell’unità immobiliare è di € 100.000,00 e il valore assicurato è pari al valore dell’unità immobiliare, ovvero € 100.000,00, in caso di sinistro parziale pari a € 20.000,00 Arca Assicurazioni rimborserà l’intero importo, ovvero € 20.000,00.*

*Esempio di unità immobiliare **sottoassicurata**: se il valore dell’unità immobiliare è di € 100.000,00 e l’importo assicurato è pari alla metà del valore dell’unità immobiliare, ovvero € 50.000,00, in caso di sinistro parziale pari a € 25.000,00 Arca Assicurazioni rimborserà, per la regola proporzionale, la metà dell’importo più il 20% del danno a titolo di bonus, ovvero € 17.500,00.*

La Regola Proporzionale non si applica per i danni al contenuto dell’unità immobiliare, che è assicurato con la forma del Primo Rischio Assoluto, la quale garantisce la liquidazione fino alla cifra stabilita in polizza, senza considerare il reale valore dei beni assicurati.

*Nella garanzia Incendio, Arca Assicurazioni indennizza il valore per la ricostruzione o sostituzione **a nuovo** delle parti o degli oggetti danneggiati, tutelando così il Cliente con la massima efficacia, sempre entro il massimale e dedotta la franchigia.*

*È importante assicurare l’unità immobiliare per il suo **giusto valore**, al fine di ottenere, in caso di sinistro, un indennizzo pari alla reale entità del danno e non incorrere nella regola proporzionale.*

*La **regola proporzionale** opera qualora sia stato dichiarato in polizza un valore del bene assicurato inferiore a quello reale.*

*L’assicurazione risarcisce quindi il danno con una somma che non corrisponde al valore del bene al momento del sinistro ma con una somma inferiore, in quanto il premio pagato è stato calcolato sul valore dichiarato.*

*Arca Assicurazioni **non applica** la regola proporzionale se il valore dell’unità immobiliare è maggiore della somma assicurata in misura non superiore al 20%.*

### SEZIONE II DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia **Responsabilità Civile** della Famiglia risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi in conseguenza di fatti accidentali causati dall’Assicurato e dai componenti del suo nucleo familiare, entro i limiti del massimale e con l’applicazione della franchigia indicata nelle condizioni generali di assicurazione.

*La garanzia Responsabilità Civile ha il compito di proteggere il capofamiglia da eventuali imprevisti economici, in quanto lascia*

Esempio: l'Assicurato provoca accidentalmente la caduta di una persona a seguito di uno scontro avvenuto in una località sciistica durante la discesa dalle piste. Arca Assicurazioni, rimborsa tutti i danni provocati a terzi, entro il massimale e dedotta la franchigia.

### Esclusioni di garanzia

È importante sapere quali sono le **limitazioni** della garanzia, ovvero i danni per i quali Arca Assicurazioni non prevede alcun risarcimento.

Sono esclusi i danni:

- a) causati durante l'esercizio di ogni tipo di attività professionale;
- b) derivanti da furto, perdita o danneggiamento a cose o beni che le persone assicurate abbiano in consegna o custodia o detengano a qualsiasi titolo;
- c) causati dalla circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore e di aeromobili, nonché da impiego di mezzi di navigazione a motore ed in ogni caso di lunghezza superiore a 6,5 metri;
- d) derivanti dall'esercizio della caccia;
- e) derivanti da proprietà, possesso ed uso di animali domestici;
- f) derivanti dalla proprietà di unità immobiliari diverse da quella di residenza dell'Assicurato;
- g) conseguenti a lavori di costruzione, manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria nelle unità immobiliari di proprietà dell'Assicurato stesso o dei suoi familiari o da loro abitate;
- h) causati dall'impiego di energia nucleare e da contaminazione per radioattività, da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, nonché dell'ambiente;
- i) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga;
- l) da impiego di veicoli a motore, macchinari, impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata e che comunque non abbia compiuto i sedici anni;
- m) derivanti dall'uso o detenzione di armi da fuoco;
- n) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l'asbesto.

### Non sono considerati terzi:

- a) i familiari conviventi ed in ogni caso il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché le persone che risiedono stabilmente con lo stesso;
- b) i partecipanti a qualsiasi titolo o funzione a gare, competizioni e manifestazioni sportive anche non agonistiche svolte sotto l'egida delle competenti federazioni.

## SEZIONE III DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE: INFORTUNI

La garanzia **Infortunio** riconosce un capitale in caso di morte o di invalidità permanente provocate da infortunio di una o più persone del nucleo familiare, sempre che siano nominativamente indicate in polizza, durante lo svolgimento di attività professionali ed extraprofessionali, come per esempio la pratica di attività domestiche e durante viaggi ed attività del tempo libero. La somma assicurata indicata in polizza vale per ognuno degli assicurati singolarmente considerati.

La garanzia **Infortunio** mette a disposizione della famiglia un capitale, in caso di infortunio subito dall'Assicurato.

Esempio: l'Assicurato durante una passeggiata in montagna cade e si infortuna. A seguito di accertamento viene riscontrata all'Assicurato l'invalidità permanente pari o superiore al 50%. Arca Assicurazioni corrisponderà un'indennità calcolata in base a quanto segue :

- capitale assicurato indicato in polizza € 75.000,00
- grado di invalidità permanente accertato e riconosciuto 50%
- indennità riconosciuta all'Assicurato € 75.000,00

### Condizioni di assicurabilità

L'assicurazione vale per le persone che, al momento di sottoscrizione del contratto, non hanno ancora compiuto i 75 anni di età.

### Garanzia per il caso di Invalidità Permanente

Si intende invalidità permanente la perdita o la diminuzione definitiva della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di invalidità permanente Arca Assicurazioni corrisponde un'indennità calcolata in base al grado accertato secondo i seguenti criteri:

Grado di invalidità permanente accertato	Entità dell'indennizzo
Inferiore al 50%	Nessun indennizzo
Uguale o superiore al 50%	Il capitale assicurato pari a € 75.000,00

L'indennizzo può cumularsi con altri previsti da altre garanzie in corso con Arca Assicurazioni o con altra Compagnia al momento del sinistro.

### Garanzia in caso di morte

In caso di morte conseguente ad infortunio Arca Assicurazioni corrisponde la somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi.

L'indennizzo per il caso di morte è corrisposto anche se la stessa si verifica successivamente alla scadenza dell'assicurazione, purché entro un anno dalla data dell'infortunio indennizzabile ai sensi della polizza. In caso di decesso dell'Assicurato dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente accertata, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, Arca Assicurazioni corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per la garanzia morte, nel caso in cui questa sia superiore.

## NORME IN CASO DI SINISTRO

### Denuncia del sinistro

In caso di sinistro il Contraente/l'Assicurato o i beneficiari dell'indennizzo in caso di morte dell'Assicurato, devono darne avviso ad Arca Assicurazioni tramite il Numero Verde 800- 48.43.43 (dall'estero +39-045-81.81.941) facendo poi seguire entro 3 giorni la denuncia su apposito modulo, contenuto all'interno delle Condizioni di Assicurazione, da inviare ad Arca Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri - Via San Marco, 48 - 37138 Verona, Italia.

La procedura di rimborso in caso di sinistro è molto rapida ma è necessario rispettare le semplici norme indicate a lato.

Come primo passo ricorda di telefonare al:

**Numero Verde  
800-484343 Servizio Sinistri**

In caso di sinistro che riguardi la sezione **Responsabilità Civile**, la denuncia dovrà contenere ogni elemento che possa consentire lo svolgimento delle necessarie indagini ed accertamenti (chiara descrizione del fatto, nominativo del danneggiato, testimoni, autorità intervenute). Dovrà poi essere immediatamente comunicata ad Arca Assicurazioni Spa ogni richiesta di risarcimento o atto giudiziale proveniente dal/i danneggiato/i.

In caso di sinistro che riguardi la sezione **Infortuni**, l'Assicurato dovrà presentare la documentazione medica e consentire la visita dei medici di Arca Assicurazioni collaborando allo svolgimento delle indagini e degli accertamenti che si ritengono necessari.

**Rinuncia al diritto di surrogazione:** la Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 cod. civ. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

In caso di sinistro che riguardi la sezione **Incendio**, l'Assicurato dovrà fare denuncia entro 24 ore all'autorità giudiziaria o di polizia; fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; conservare le tracce, i residui e gli indizi materiali del sinistro; fornire dimostrazioni della qualità, quantità e del valore dei beni preesistenti al momento del sinistro.

Il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a segnalare l'esistenza di altre polizze che coprono il medesimo rischio.

#### **Determinazione del rimborso**

Per ogni sinistro riguardante:

- **l'unità immobiliare** assicurata in polizza, viene rimborsata la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle danneggiate;
- il contenuto dell'abitazione, nel caso di danni da **Incendio** viene rimborsata la spesa necessaria per sostituire gli oggetti assicurati con altri nuovi di pari caratteristiche.

L'indennizzo viene sempre riconosciuto nei limiti del massimale indicato in polizza e dedotta la franchigia indicata nelle condizioni generali di assicurazione.

### **NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE**

#### **Versamento del premio**

Il Contraente è tenuto a versare il premio concordato per le garanzie scelte al momento della sottoscrizione del contratto. Il versamento del premio può avvenire attraverso l'addebito automatico sul conto corrente bancario del Contraente alle singole scadenze previste.

#### **Durata del contratto e proroga alla scadenza**

La durata del contratto è stabilita concordemente tra le parti al momento della sottoscrizione del contratto. In mancanza di disdetta comunicata per iscritto all'altra parte per lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, il contratto si intende prorogato per un anno.

#### **Modifica del premio**

Arca Assicurazioni può stabilire variazioni del premio da applicarsi al momento della scadenza. Tali variazioni saranno comunicate direttamente al Contraente almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto stesso in modo che il Contraente possa conoscere l'ammontare del nuovo premio.

#### **Variazione del rischio**

Il Contraente deve dare tempestiva comunicazione ad Arca Assicurazioni di ogni variazione del rischio, come per esempio il cambio di residenza, quindi dello spostamento della dimora abituale.

#### **Prescrizione**

Tutti i diritti derivanti dal contratto "MUTUO TRIS" si prescrivono in un anno, ad eccezione del diritto alla riscossione dei premi da parte di Arca Assicurazioni, per cui è fissato un termine di sei mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, e ciò conformemente a quanto previsto dagli artt. 1901 e 2952 del Codice Civile.

#### **Legge applicabile al contratto**

Il contratto "MUTUO TRIS" è regolato dalla legge italiana.

#### **Lingua**

Il contratto "MUTUO TRIS" è stato redatto in lingua italiana.

#### **Registrazione delle comunicazioni telefoniche e riservatezza dei dati**

Il Contraente e/o l'Assicurato possono trasmettere informazioni ad Arca Assicurazioni anche telefonicamente (art. 10 delle Norme Comuni delle Condizioni di Assicurazione). Le comunicazioni telefoniche vengono registrate. Arca Assicurazioni raccoglie inoltre, ai fini della gestione dei contratti, i dati personali relativi al Contraente e/o Assicurato e si impegna ad assicurare la riservatezza su tali dati, a non divulgare a terzi le informazioni di cui venga in possesso e a custodire e controllare i dati personali raccolti al fine di impedirne la distruzione, la perdita o l'accesso agli stessi da parte di soggetti terzi.

#### **Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad Arca Assicurazioni, Servizio Legale e Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona (è anche possibile inoltrare il proprio reclamo al fax 045/81 82 317 o all'indirizzo di posta elettronica: [reclami@arcassicura.com](mailto:reclami@arcassicura.com)). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP**, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:

### 1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri avvenuti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

### 2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; consulenti medici legali, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione etc).

### 3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni...);
- strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso e per il compimento di ricerche di mercato.

### 4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;
- nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

### 5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1, lett b) - ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti

e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; consulenti medici legali, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società.

I dati personali comuni e sensibili possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea per finalità di conclusione e gestione contratti.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

### 6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate, l'interessato può:

- telefonare al seguente numero: 045.8182111
- venire presso la sede della società in Via S. Marco, 48 – 37138 VERONA

### 7) Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A., nella persona del Direttore Generale in qualità di delegato del Titolare.

L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Assicurazioni S.p.A. è consultabile sul sito internet:

[www.arcassicura.com](http://www.arcassicura.com)

E presso

- la sede della società in Verona, Via San Marco, 48.
- la sede di Arca Direct Assicurazioni S.r.l. in Verona, Via Colonnello Galliano, 51.